



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Prot.n. 10737/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI, V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del fondo regionale per la tutela delle persone non autosufficienti" Reg. Gen. n. 3 (ex Reg. Gen. n. 5 – VIII Legislatura)**

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Marino.  
Depositata il 25 maggio 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.**  
**V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **10 GIU 2010**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **RELAZIONE**

Le difficoltà in cui sono costrette a vivere le persone non autosufficienti nella nostra Regione non sono poche e sono evidenti a tutti. Per questo motivo, ho ritenuto sottoscrivere la seguente proposta di legge che prevede l'istituzione di un Fondo regionale per gli interventi a favore delle persone non autosufficienti nel compimento degli atti ordinari di vita quotidiana ed, in particolare l'igiene personale, la preparazione dei pasti e l'alimentazione, le funzioni motorie e le attività domestiche, nonché di cura della casa. Essa ha il compito di programmare, coordinare, indirizzare e finanziare tutti gli interventi indispensabili a rendere meno difficile e complicata la quotidianità delle fasce sociali disagiate.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 1**  
(Finalità)

1. In conformità ai principi previsti dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e agli obiettivi di priorità sociale fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, è istituito il Fondo regionale per gli interventi a favore delle persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo ha il compito di programmare, coordinare, indirizzare e finanziare gli interventi a favore delle persone non autosufficienti.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 2**  
**(Organi)**

1. Organi del fondo sono:
  - a) Il Presidente
  - b) Il Consiglio di amministrazione composto da quattro membri oltre al Presidente;
  - c) Il Consiglio demografico – attuariale composto da cinque membri;
  - d) Il Collegio sindacale composto da tre membri;
  - e) Il Direttore generale.
2. Il Fondo è presieduto dall'assessore regionale ai Servizi Sociali o un suo delegato.
3. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è designato dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.
4. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è designato dall'ANCI – Associazione Regionale Comuni della Campania.
5. La Giunta regionale designa gli altri componenti di cui ai punti b), e), e d), e stabilisce le norme per il funzionamento del Fondo.
6. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

  
MOR



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 3**  
**(Compiti)**

1. Il Comitato demografico – attuariale ha il compito di:
  - a) Raccogliere dati ed elaborare statistiche sulla condizione di non autosufficienza con riguardo agli aspetti medici, demografici, sociali e reddituali;
  - b) Compie indagini, ricerche e studi di carattere socio – demografico concernenti la non autosufficienza, avendo riguardo anche alla prevedibile evoluzione nel tempo della stessa;
  - c) di formulare proposte in merito alle prestazioni economiche e socio – assistenziali da erogarsi dal Fondo in ciascun anno;
  - d) di elaborare ogni anno un bilancio di previsione tecnico – attuariale proiettato su di un arco temporale non inferiore a cinque anni sulla evoluzione della condizione di non autosufficienza in ambito regionale e delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi.

*[Handwritten signature]*



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 4**  
**(Criteri)**

1. Ferme restando le competenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione per le patologie anche acute e croniche, il Fondo provvede, per il tramite dei Comuni, alla erogazione delle prestazioni economiche e socio – assistenziali agli aventi diritto, tenendo conto e procedendo al coordinamento ed alla razionalizzazione degli interventi e servizi esistenti e concretamente erogati ai soggetti beneficiari.
2. Il Consiglio di amministrazione del Fondo, vista la proposta del Comitato demografico – attuariale, determina entro il 31 ottobre di ogni anno le prestazioni economiche e socio – assistenziali da erogarsi nell'anno successivo agli aventi diritto in funzione del grado di non autosufficienza determinato ai sensi dell'art. 5, comma 3 e delle condizioni reddituali al fine di salvaguardare il criterio dell'equità.
3. Il Fondo privilegia prestazioni ed interventi diretti a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e l'assistenza domiciliare.
4. Il Fondo per il perseguimento dei propri fini può anche stipulare convenzioni con imprese di assicurazione autorizzate alla copertura del rischio di non autosufficienza.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 5**  
(Requisiti)

1. Hanno diritto alle prestazioni finanziate dal Fondo tutti i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti ordinari della vita quotidiana concernenti:
  - a) l'igiene personale;
  - b) la preparazione dei pasti e l'alimentazione;
  - c) le funzioni motorie;
  - d) le attività domestiche e di cura della casa.
2. I soggetti di cui al primo comma debbono essere cittadini italiani, avere compiuto i sei anni di età, essere residenti continuativamente nella Regione da almeno un anno, non essere titolari di un reddito superiore a ventimila euro e non far parte di un nucleo familiare i cui componenti nel loro insieme siano titolari di redditi superiori a trentamila euro.
3. Apposite commissioni provinciali composte da tre medici nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Presidente del Fondo accertano l'esistenza e l'entità della condizione di non autosufficienza.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 6**  
(Disposizioni finali)

1. Il Fondo è finanziato:

- a) con le risorse destinate alla regione in base alla legge 8 novembre 2000 n. 328, dal Fondo nazionale per le politiche sociali per la prevenzione e l'assistenza delle persone non autosufficienti e con altre eventuali risorse destinate allo scopo dallo Stato alla Regione;
- b) con una quota dell'imposta comunale sugli immobili;
- c) con una quota della addizionale regionale dell'imposta personale sul reddito;
- d) con le erogazioni delle fondazioni bancarie;
- e) con le erogazioni liberali ed i contributi di società, enti, associazioni e persone fisiche.

  
10/4/4



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 7**  
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge ai sensi dello Statuto vigente, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.